ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 28

Riduzione di contributi

Per l'iscritto soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione all'ente, il contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti e' ridotto alla meta'. E' accordata al consulente del lavoro, che all'atto della sua prima iscrizione all'ente non abbia compiuto l'eta' di trent'anni, la facolta' di ottenere, per un periodo non superiore a cinque anni, la riduzione a meta' del contributo personale stabilito per la gestione invalidita', vecchiaia e superstiti. La riduzione del contributo prevista nei commi precedenti comporta una corrispondente riduzione nella misura della pensione, in relazione agli anni per i quali e' versato il contributo personale ridotto. Il titolare di pensione diretta a carico della gestione invalidita', vecchiaia e superstiti dell'ente, iscritto allo albo, e' tenuto a versare la meta' del contributo personale stabilito per la gestione medesima.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	II — Trattamenti previdenziali e assistenziali - contributi
Capo	III — Contributi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-28-riduzione-di-contributi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it